

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 101 DEL 27 SETTEMBRE 2010

OGGETTO: RAGIONERIA – RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE 244 DEL 24.12.2007 – ADEGUAMENTO AL DETTATO DELL'ART. 14 C 32 D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LEGGE 122 DEL 30.07.2010

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.

All'appello risultano presenti n. 38 consiglieri e assenti n. 02.

ANFOSSI Patrizia	Assente	MERLO Fabrizio	
APICELLA Luigi		MONTELEONE Nicola	
BARAZZOTTO Vittorio		MONTORO Antonio	
BARRASSO Pietro		MORELLO Pablito	
BETTIN Marco		MOSCAROLA Giacomo	
BOTTA Sabato		MOTTINO Costanza	
CANUTO Edgardo		PARAGGIO Amedeo	
CASTAGNETTI Francesco		PENNA Renzo	
CHIOLA Rinaldo		PIEMONTESE Francesco	
COMO Flavio		PIETROBON Roberto	
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita		PONZANA Fabrizio	
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	Assente
FALCETTO Giorgio		PRESA Diego	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	
FAVERO Nicoletta		REY Silvano	
FRANCHINO Eusebio		ROBAZZA Paolo	
GOSSO Gian Franco		SIMONE Nicola	
GRANDIERI Andrea		TARTAGLINO Nicola	
GREMMO Enrico		VARALDA Maurizio	
LEONE Sergio		VENIER Andrea	

È presente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 101 DEL 27.09.2010

RAGIONERIA – RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE 244 DEL 24.12.2007 – ADEGUAMENTO AL DETTATO DELL'ART. 14 C 32 D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LEGGE 122 DEL 30.07.2010

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Si dà atto che il testo della proposta è stato modificato come da emendamento di carattere non sostanziale approvato all'unanimità dai componenti della 1° Commissione Consiliare Permanente.

Intervengono l'Assessore sig. Mello Rella, il Presidente sig. Rey, il Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Barazzotto, Canuto, Desirò, Monteleone, Montoro, Piemontese, Pietrobon, Presa, Simone.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Premesso:

- che la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2000;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che l'articolo 14 c 32 d.l. 78/2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 testualmente recita: *“Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [...] Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui*

popolazione complessiva superiori i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; [...];

Ritenuto che la normativa vigente obblighi ad un'analisi sulla composizione societaria da svolgersi in tempi brevi visto la volontà del Legislatore che per le società non conformi potrebbe comportare la liquidazione delle stesse con perdite reali sia sotto l'aspetto patrimoniale che occupazionale;

Ricordato che in ordine alle partecipazioni azionarie in società quotate in borsa il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni n. 140 e 141 del 3 dicembre 2007 si è già pronunciato in ordine alla necessità di procedere alla loro alienazione solo quando tali titoli avranno raggiunto un valore superiore rispetto all'attuale (31.12.2006);

Valutato che i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 27 della Legge 244/2007 sono stati rilevati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21 aprile 2009;

Considerato che alla luce del D.L. n. 78 convertito con legge 122 del 30 luglio 2010 occorre procedere ad un'analisi sulla tipologia delle quote societarie in logica territoriale rapportata alla classe demografica degli Enti locali ad esse partecipanti;

Ritenuto, a tal proposito, che continuano a rivestire importanza strategica per il Comune le partecipazioni nelle seguenti Società:

1. Città Studi SpA, in quanto le attività sociali (struttura integrata finalizzata a rispondere alle esigenze del territorio in merito a formazione, ricerca e diffusione della innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla preparazione ed al perfezionamento dei giovani) sono un importante strumento per conseguire gli obiettivi di sviluppo della comunità locale e di effettivo esercizio del diritto allo studio evidenziati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto Comunale;
2. C.O.R.D.A.R. Immobiliare SpA, in quanto trattasi della Società a capitale interamente pubblico proprietaria delle reti dei collettori fognari e degli impianti di depurazione e potabilizzazione delle acque. Il mantenimento della partecipazione risponde dunque all'esigenza di mantenere fermo il principio sancito dal cosiddetto "decreto Ronchi", in forza del quale la sola gestione del servizio deve essere affidata in un quadro di libero mercato, ferma restando la proprietà pubblica dell'acqua e delle reti;

Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. E) del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto;

- il D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si è espressa la competente commissione consiliare;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 (Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, Cons. sigg.ri: Castagnetti, Gosso, Grandieri, Gremmo, Morello, Paraggio, Penna, Piemontese, Ponzana,

Robazza, Tartaglino, Varalda, sig. Sindaco), contrari n. 15 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Alleanza per l'Italia Alleanza per Biella), astenuti n. 4 (Apicella, Bettin, Monteleone, Montoro), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Grandieri, Mottino

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e dell'art. 14 c 32 D.L. 78 convertito con legge 122 del 30 luglio 2010, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Biella nelle società sotto indicate:
 - Città Studi S.p.A.;
 - C.O.R.D.A.R. Immobiliare S.p.A.;
 2. di autorizzare la cessione delle quote delle seguenti società mediante procedura ad evidenza pubblica:
 - Aeroporto di Cerrione S.p.A.;
 - Acque potabili di Cossila s.r.l.;
 - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici S.p.A.;
 - Banca Popolare Etica;
 - Biella Intraprendere S.p.A.;
 - CO.R.D.A.R. S.p.A: Biella Servizi;
 - Condizionatura Pubblica di Biella s.r.l.;
 - S.E.A.B. S.p.A.;
 3. di prendere atto che le partecipazioni definite al punto 1 rispettano la totalità dei criteri definiti dal legislatore;
 4. di definire sin d'ora che il valore di cessione minimo delle partecipazioni definite al punto 2 sono così da intendersi:
 - per le partecipazioni azionarie in società quotate in borsa il valore deve essere superiore rispetto a quello fissato al 31.12.2006 come a suo tempo definito con proprie deliberazioni n. 140 e 141 del 3 dicembre 2007;
 - per le società Biella Intraprendere S.p.A ed Aeroporto di Cerrione S.p.A. il valore della partecipazione non dovrà essere inferiore a quanto risultante dai dati contabili 2009 iscritti nel conto del patrimonio dell'Ente valutati con il metodo del patrimonio netto al fine di apprezzare l'andamento gestionale delle stesse;
 - per le restanti società, si demanda alla Giunta Comunale la fissazione del giusto prezzo di cessione, tramite idonee perizie aziendali volte all'individuazione dell'idoneo valore di mercato nel contemporaneo contesto biellese, riferendone al Consiglio Comunale;
 5. di conferire mandato al Dirigente del Settore Finanziario per l'effettuazione degli atti necessari all'attuazione del presente deliberato;
 6. di inviare il presente atto all'organo di controllo interno ed agli organi di revisione economico - finanziaria per quanto di competenza;
 7. di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate.
-
-